

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia Regionale di Agrigento

Regolamento per L'istituzione ed il funzionamento delle
Commissioni Consiliari

Approvato con atto di C.C. n.13 del 07/07/2022

Art. 1 Oggetto

Finalità- Norme Generali

Il "Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, D'indagine e di Studio" disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente.

Capo I

Commissioni Permanenti

Art 2

Istituzione

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, e per tutta la durata del mandato, commissioni permanenti, in ogni Commissione deve essere garantita la partecipazione di ciascun Gruppo consiliare, assicurando così una composizione proporzionata all'entità di ciascun gruppo che si esplica con il voto ponderato, nel rispetto del criterio proporzionale previsto dall'art. 38 comma 6, del D.L.gs. 267/2000. Le Commissioni hanno il compito di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali;
2. Il Presidente del Consiglio comunale, nomina, su designazione dei gruppi consiliari, con propria determinazione, i componenti delle commissioni permanenti, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
3. I Gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà alla loro sostituzione.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale non può essere nominato componente delle Commissioni Consiliari permanenti.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
6. Le sedute delle Commissioni Consiliari si tengono in presenza o in videoconferenza, di norma, presso la casa comunale, o altre sedi autorizzate dal Presidente del Consiglio.
7. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art. 14.
8. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita nel rispetto dei limiti di legge.
9. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti che fanno parte, quali componenti, delle commissioni consiliari permanenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi in parola sono rilasciate dalla Segreteria della Commissione.

Art. 3

Composizione e Competenze

1. Le Commissioni permanenti, sono composte da un Consigliere Comunale per ogni gruppo consiliare, ove una lista sia rappresentata da un solo consigliere questi deve essere presente in tutte le Commissioni. Pareri e votazioni delle Commissioni saranno espressi tramite voto ponderato ed in proporzione all'entità del Gruppo consiliare.
2. Dopo due assenze ingiustificate e consecutive il membro della Commissione decade, ed il Presidente del Consiglio Comunale procederà alla sua sostituzione su indicazione del Gruppo Consiliare di appartenenza.
3. Le commissioni consiliari permanenti sono:
 - a) **1° Commissione: Affari generali:** "Statuto e regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali - Personale e dotazione organica - Società Partecipate ed enti vigilati - Comitati di quartiere - Servizi Demografici - Servizi pubblici locali - Disciplina Generale per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi-Affari legali".
 - b) **2° Commissione: Ambiente Urbanistica e Lavori Pubblici:** Ecologia, Tutela Ambientale, Risanamento ambientale, igiene pubblica, cimiteri, giardini e parchi, Urbanistica, Programmazione Territoriale - Edilizia- Piano Triennale dei Lavori Pubblici -Opere pubbliche in genere-Toponomastica."
 - c) **3 °Commissione: Bilancio Finanze e Sviluppo Economico:** "Tributi e Finanze-Bilancio ed adempimenti connessi- Programmazione Finanziaria e Finanziamenti dell'Ente." "Attività Produttive - Formazione e Innovazione - Industria -Agricoltura-Artigianato e Commercio - Caccia e pesca - Sportello Unico Attività Produttive- Annona- Mobilità - Polizia Locale -Politiche per la sicurezza del territorio."
 - d) **4° Commissione: Sanità e Servizi Sociali:** Sanità Politiche Sociali e del Lavoro, problematiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, strutture e servizi sanitari.
 - e) **5° Commissione: Istruzione, Cultura, Sport, Turismo- Pubblica Istruzione:** Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca Beni culturali, Politiche del Turismo, Politiche Sportive, Tempo Libero.

Art. 4

Presidenza - Nomina e attribuzioni

1. Nella prima seduta in Commissione precede con votazioni separate, a scrutinio palese - all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente, può esprimere un'unica preferenza ponderata all'entità del proprio Gruppo consiliare.
2. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con la Presidenza del Consiglio Comunale.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in case di assenza, impedimento o vacanza. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
5. La prima seduta è convocata e diretta dal consigliere comunale, assegnato alla commissione, che rappresenti il Gruppo consiliare più numeroso, in caso di parità sarà il consigliere anziano in termini di voto.

Art. 5

Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, computata così come stabilito dal comma 2 dell'art. 4. La votazione è espressa a scrutinio palese.
3. In case di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il vice Presidente provvede alla convocazione della Commissione, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
4. In case di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 6

Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
 - su richiesta di un componente della Commissione ;
 - su richiesta del Sindaco o degli Assessori.
2. Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione. Della eventuale mancata consegna, il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Sindaco.
3. Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, deve dare tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione, ed altresì al Presidente del Consiglio Comunale.
4. La prima commissione è obbligata a riunirsi per esaminare il report e tutta la documentazione che deve essere prodotta dalle società partecipate almeno ogni tre mesi. Tale convocazione dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della suddetta documentazione.
5. La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per iscritto, deve contenere l'Ordine del Giorno della/e materia/e da trattare ed essere trasmesso a mezzo pec o consegnata ai membri almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso o consegnato almeno 12 ore prima di quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre dare avviso ai Commissari almeno 12 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza della Commissione alla quale era stato invitato, in ogni caso la seduta è valida quando partecipano due terzi dei componenti della commissione, qualora nessuno abbia sollevato eccezioni.
9. Nell'Ordine del Giorno deve essere riportato anzitutto l'elenco delle pratiche da trattare in seduta pubblica e di seguito l'elenco delle pratiche da trattare in seduta segreta.
10. Detto Ordine del Giorno, deve essere pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale,
11. La documentazione relativa alla pratica all'Ordine del Giorno delle Commissioni deve essere posta a disposizione dei membri presso l'Ufficio del Segretario delle Commissioni stesse nel giorno dell'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza di cui al precedente comma 3, nel qual caso la documentazione deve essere depositata almeno 12 ore prima della riunione.
12. Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale.
13. I Verbali delle sedute devono essere pubblicati nel sito Internet del Comune a cura del segretario della Commissione con periodicità mensile.

Art. 7

Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale incaricato dal Segretario generale con formale disposizione di servizio, sentito il Presidente della Commissione.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo, procedere alla pubblicazione nel sito del comune alla pubblicazione dell'ordine del giorno e del Verbale.
3. Il segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione stessa e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono.
4. Copia degli avvisi di convocazione e dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario generale. I verbali delle

adunanze vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, affinché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

5. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario generale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanta di loro competenza.
6. I verbali delle commissioni che riguardano la materia finanziaria, il bilancio di previsione e consuntivo, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori dei conti.

Art.8

Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico -amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
 - per formulare anche proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale;
 - per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art.9

Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia.
2. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano per cifra elettorale.
3. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.
4. La terza commissione, nell'esame del bilancio di previsione, viene integrata dai Presidenti di tutte le altre commissioni o da membri appositamente delegati dai rispettivi Presidenti.

Art 10

Funzionamento delle Commissioni

1. L'Ufficio di Segreteria Comunale trasmette ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti le proposte di deliberazione, per gli eventuali ulteriori adempimenti.

2. Qualora la Commissione si riunisca per presentare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari.
3. Gli uffici comunali, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, assicurano alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte.
4. In ogni caso, al termine del lavoro da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.

Art.11

Funzioni Consultive

1. Ogni proposta di deliberazione, sottoposta ad approvazione del Consiglio, deve essere esaminata dalla competente Commissione Consiliare permanente, ad eccezione delle proposte relative a nomine di competenza consiliare, elezione del Collegio dei Revisori, presa d'atto di dimissioni e surrogazioni e di ogni altra proposta di deliberazione che non implichi la necessita del giudizio in cui si esprime la funzione consultiva.
2. Il parere delle Commissioni ha natura obbligatoria, ma non vincolante.
3. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia stato reso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta avanzata al Presidente della Commissione o, nei casi d'urgenza da dichiararsi espressamente, entro tre giorni lavorativi dalla stessa ricezione.
4. Nei casi eccezionali o di estrema urgenza, da valutarsi a cura del Presidente del Consiglio Comunale, e per decisione adottata in aula dal Consiglio a maggioranza dei presenti, si può prescindere dal parere.
5. Nell'ipotesi in cui si tratti di proposte di atti deliberativi che, con evidenza, investano la competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale indice una riunione congiunta delle stesse.
6. Qualora la Commissione, in sede consultiva, intenda proporre modifiche o integrazioni ad una proposta di deliberazione sottoposta al proprio esame, dovrà trasmettere gli atti alla Segreteria Generale che provvederà al successivo inoltro degli stessi all'Ufficio competente per l'esame. La trasmissione della proposta di deliberazione agli Uffici sospende i termini entro cui il parere deve essere reso.
7. A tal fine, il Presidente della Commissione dovrà preventivamente trasmettere la proposta di modifica agli uffici competenti ed ai Revisori dei Conti, ove sia dovuto, per l'espressione dei relativi pareri.
8. Ove si tratti di proposte di emendamento di atti regolamentari, le proposte stesse vanno depositate presso la Segreteria Generale, che provvederà a trasmetterli all'Ufficio competente per l'espressione del parere, almeno quarantotto ore prima della seduta consiliare.
9. Il parere negativo della Commissione va debitamente motivato. Il parere negativo privo di motivazione si ha per non reso, per cui se ne prescinde.
10. Copia dei verbali delle adunanze tenute dalle Commissioni nell'esercizio della funzione consultiva, sono trasmesse al presidente del Consiglio Comunale per essere inserite nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, al fine di consentire ai Consiglieri la consultazione. Non è ammessa alcuna deroga a tale adempimento.

Art.12

Sedute delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale e normalmente si tengono nella casa comunale
2. Le Commissioni Consiliari possono svolgere sopralluoghi esterni anche senza l'ausilio del Segretario.

Art.13

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno due terzi della composizione del Consiglio comunale rappresentata in maniera ponderata dai membri della Commissione;
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. Qualora non si costituisca il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando di 24 ore la seconda convocazione. Se alla ripresa dei lavori non si costituisce il numero legale il presidente dichiara sciolta la seduta;
3. Il Presidente verifica il mantenimento del numero legale nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno, qualora nel corso della seduta viene a mancare il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
4. Nel corso delle riunioni, il Presidente su sua iniziativa o su proposta dei singoli componenti può sospendere la seduta per un massimo di un'ora

Art.14

Partecipazione alle sedute

1. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni con facoltà di prendere parola, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Capigruppo, qualora non siano membri delle Commissioni, e i consiglieri comunali ma senza diritto di parola.
2. Qualora sia in discussione una mozione che la commissione intende fare propria, deve essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la stessa anche se non fa parte della Commissione stessa ai soli fini di presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.
3. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari e dei consulenti del Comune. Possono altresì invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi Comunali.
4. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.
5. In tutti i casi in cui alla Commissione Consiliare partecipino altri Consiglieri con o senza diritto di parola, il gettone di presenza compete solo ed esclusivamente ai componenti della Commissione come previsto dalla normativa vigente.

Art 15

Sedute non pubbliche

1. La terza commissione, nell'esame del bilancio di previsione, viene integrata dai Presidenti di tutte le altre commissioni o da membri appositamente delegati dai rispettivi Presidenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.lgs. 196/2003;

- b) quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
 - c) quando, all'unanimità, i componenti delle Commissioni chiedano che la pratica sia trattata in seduta segreta.
3. Delle sedute segrete è redatto un verbale, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

Art.16

Verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti a cura delle rispettive segreterie, relativamente ad ogni punto dell'Ordine del Giorno. Le osservazioni espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare alla Segreteria devono essere riportate nel verbale. Le sedute delle Commissioni, a richiesta di un componente con il parere favorevole della maggioranza, possono altresì essere registrate su supporto magnetico e/o informatico.
2. Copia di tali verbali o relazioni, a cura della segreteria di ogni Commissione, è a disposizione di tutti i membri della Commissione e dei Capigruppo Consiliari.
3. Gli originali sono tenuti dalla Segreteria di ogni Commissione.
4. I verbali delle Commissioni, a scadenza mensile e a cura delle rispettive segreterie, devono essere pubblicati nel sito del comune. Qualora l'argomento sia stato trattato in seduta segreta, è vietata la diffusione del contenuto stesso della discussione.

Art.17

Richiesta dati

1. I componenti delle Commissioni, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali.

Art 18

Strutture di supporto alle commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti, le Commissioni si possono dotare di supporto tecnico-amministrativo nominando esperti interni all'amministrazione o esterni, ma a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun rimborso spese.

Capo II

Commissioni d'indagine

Art 19

Istituzioni - Funzioni- Competenze

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine, decidendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea, su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi e da amministratori comunali.
2. Si applica l'art. 8 del regolamento del consiglio comunale.

Art 20

Composizione -Presidenza -Nomina

1. La commissione d'Indagine è eletta dal Consiglio Comunale ed è composta da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare.

Art 21

Attribuzioni

1. il Presidente della commissione viene scelto tra le file della minoranza, e ne coordina l'attività può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta;
2. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario generale mette, a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, efferenti all'oggetto dell'indagine e ad esso connessi.
3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei conti, del Segretario generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di ottemperare. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate sino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art 22

Segretario di Commissione - Relatore – Durata

1. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dal Segretario generale.
2. Nella relazione al Consiglio comunale il relatore nominato dalla commissione a maggioranza dei suoi membri espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite.
3. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
4. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione d'indagine conclude la propria attività e decade automaticamente. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Capo III

Commissioni di Studio

Art. 23

Istituzione

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalla legge, determinandone la composizione numerica e strutturale, in modo che vengano rappresentati, con criteri proporzionale, tutti i gruppi consiliari.

2. Le commissioni di studio sono nominate dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare, in conformità alla strutturazione deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 24

Convocazione e funzionamento delle commissioni d'indagine e di studio

1. Per la convocazione ed il funzionamento delle commissioni d'indagine e di studio si applicano le norme previste nel precedente capo I.

Art 25

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato nei modi e nei termini consentiti dalle norme in materia vigenti.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni consiliari.